



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

LA SEGNALAZIONE INTERNA DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)

**PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI SUL CANALE DI
SEGNALAZIONE INTERNA DEL COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI.**

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 95 del 02/08/2023

PREMESSA

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, introduce la nuova disciplina del whistleblowing, in attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea. Tale decreto, entrato in vigore il 30 marzo 2023, raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.

Il presente documento, avente natura di atto organizzativo, disciplina, in conformità alla vigente normativa l'iter procedurale della segnalazione di condotte illecite e le modalità informatiche, di ricezione e gestione delle segnalazioni stesse, e definisce i soggetti responsabili ed i relativi tempi procedurali.

Il segnalante ha diritto alle misure di protezione previste dal capo III del d.lgs. n. 24/2023, quali in particolare il divieto di ritorsioni (art. 17), misure di sostegno (art. 18), protezione dalle ritorsioni (art. 19) e limitazioni della responsabilità.

Art. 1 - SOGGETTI BENEFICIARI DEL REGIME DI TUTELA (*WHISTLEBLOWERS*)

Possono segnalare illeciti di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo le seguenti persone:

- i dipendenti del Comune di Colognola ai Colli;
- i collaboratori ed i consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico del Comune di Colognola ai Colli;
- i lavoratori autonomi, i titolari di incarichi di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c. e art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015 del Comune di Colognola ai Colli;
- i lavoratori ed i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Colognola ai Colli;
- i dipendenti di enti di diritto privato controllati dal Comune di Colognola ai Colli, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate di mero fatto.

L'istituto del whistleblowing è dunque volto alla tutela di chi riveste la qualifica di dipendente pubblico, intendendo per "dipendenti pubblici" soggetti fra loro molto diversi, ed anche soggetti che non hanno un rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Colognola ai Colli, ma sono dipendenti di imprese private fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'ente stesso, o sono dipendenti di enti pubblici economici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, o sono azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate di mero fatto o sono i lavoratori autonomi o titolari di incarichi di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c. e art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

a) quando il rapporto giuridico con il comune di Colognola ai Colli non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3 del d.lgs. 24/2023, le misure di protezione di cui al capo III, si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è l'unico soggetto che all'interno dell'ente può ricevere le segnalazioni di whistleblowing con le connesse garanzie di protezione previste dalla sopra citata norma per il segnalante.

Affinché al segnalante possa essere accordata la tutela prevista dall'istituto del whistleblowing devono essere presenti i seguenti presupposti:

- il segnalante deve rivestire la qualifica di *dipendente pubblico* come sopra specificata;
- l'oggetto della segnalazione deve riguardare informazioni su violazioni di specifiche normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica;
- il segnalante deve essere venuto a conoscenza di tali *condotte illecite in relazione al proprio contesto lavorativo*

Art. 2 - OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Sono oggetto di segnalazione le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea di cui i soggetti elencati al precedente articolo 1 siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Per contesto lavorativo si intende ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 24/2023 le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del medesimo d.lgs. n. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Per violazioni si intendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Non possono essere segnalate:

- a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
- c) violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Art 3 – ELEMENTI E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e fornire il maggior numero di elementi a conoscenza del denunciante, utili per procedere alle dovute verifiche e controlli, anche ai fini dell'individuazione degli autori della presunta condotta illecita.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza "*nel contesto lavorativo*" e, quindi ricomprendono quanto si è appreso

in virtù dell'ufficio rivestito, e le notizie che sono state acquisite in occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative. L'accezione di contesto lavorativo deve necessariamente essere ampia e considerarsi non solo con riguardo a chi ha un rapporto di lavoro "in senso stretto" con il comune di Colognola ai Colli, in quanto è necessario tenere in considerazione anche altri tipi di rapporti giuridici con il comune medesimo, quali, consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, azionisti degli stessi soggetti pubblici e privati ove assumano la forma societaria e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

La segnalazione pertanto deve contenere i seguenti elementi essenziali:

1. generalità del segnalante;
2. le circostanze del luogo e del tempo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
3. chiara e quanto più possibile completa descrizione del fatto oggetto di segnalazione;
4. generalità dell'autore del fatto, se conosciute;
5. eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto;
6. eventuali documenti che possono confermare la fondatezza del fatto;
7. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza del fatto segnalato.

Art 4 – SEGNALAZIONI ANONIME – TRATTAMENTO

Sono segnalazioni anonime quelle da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante.

Qualora esse siano circostanziate sono equiparate a segnalazioni ordinarie e come tali non inquadrabili all'interno del "whistleblowing". Pertanto, le segnalazioni anonime pervenute attraverso la piattaforma dedicata al whistleblowing saranno opportunamente registrate nel software di gestione della piattaforma stessa e trattate, però, come segnalazioni ordinarie.

Ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 nei casi di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di divulgazione pubblica anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.

Art 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE E SOGGETTI DESTINATARI

Il Comune di Colognola ai Colli, per la gestione delle segnalazioni si avvale della seguente piattaforma informatica : <https://www.whistleblowing.it/>

I soggetti di cui all'articolo 1 che intendono segnalare situazioni di illecito accedono a tale piattaforma mediante il seguente link presente nella *home page* del sito istituzionale del Comune di Colognola ai Colli: <https://comunedicolognolaaicolli.whistleblowing.it/> oppure direttamente dal seguente link:
<https://www.comunecolognola.it/c023028/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/267>

L'accesso alla piattaforma può essere effettuato da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) ed è reso sicuro e protetto mediante l'adozione di idonei sistemi di autenticazione e autorizzazione.

La piattaforma, che utilizza un sistema di crittografia, tutela la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione, della eventuale documentazione allegata, nonché l'identità di eventuali soggetti segnalati, ed assicura che l'accesso sia consentito solo al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), peraltro con separazione del contenuto della segnalazione dall'identità del segnalante.

La piattaforma assicura altresì la tracciatura delle attività nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione.

Preliminarmente alla fase della segnalazione, al segnalante viene presentata l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'Amministrazione (allegata al presente documento), ed acquisita l'espressione del libero consenso ai fini della rivelazione della propria identità ai fini del procedimento disciplinare.

Analogamente, opera in qualità di autorizzato al trattamento il personale dell'Amministrazione con mansioni di manutenzione e conduzione applicativa del sistema.

Il segnalante viene altresì preventivamente informato, tramite la piattaforma, circa l'eventualità che la sua segnalazione, nel rispetto della riservatezza della sua identità, possa essere trasmessa alle Autorità giudiziarie per i profili di rispettiva competenza.

Sempre nella fase preliminare di compilazione della segnalazione, viene evidenziata al segnalante, con richiesta di conferma di visione, l'opportunità di rimuovere ogni riferimento alla propria identità sia dalla segnalazione che da eventuali allegati, e di utilizzare lo stesso canale per tutte le comunicazioni successive da inviare all'ente.

La segnalazione viene effettuata compilando il form presente sulla piattaforma; ogni segnalazione ricevuta viene identificata mediante l'attribuzione di un codice univoco progressivo per anno, registrando la data e l'ora di arrivo, informazioni che sono associate stabilmente alla segnalazione.

La segnalazione è ricevuta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che come detto al precedente articolo¹ è l'unico soggetto che all'interno dell'ente può ricevere le segnalazioni di whistleblowing con le connesse garanzie di protezione previste dalla norma per il segnalante.

Il RPCT è, per legge, legittimato a trattare i dati personali del segnalante ed eventualmente a conoscerne l'identità.

Il Responsabile, anche in relazione all'organizzazione interna dell'amministrazione, può avvalersi di un apposito gruppo di lavoro dedicato, soggetto agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il Responsabile della prevenzione della corruzione. Il RPCT procede ad inoltrare all'eventuale gruppo di lavoro solo il contenuto della segnalazione, omettendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

La piattaforma permette il dialogo tra il segnalante e il RPCT per richieste di chiarimenti o approfondimenti; i messaggi inviati dalla piattaforma stessa per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni non contengono riferimenti all'identità del segnalante o all'oggetto della segnalazione. La piattaforma consente altresì al segnalante di verificare in qualsiasi momento lo

stato di avanzamento dell'istruttoria sulla segnalazione effettuata e la fruibilità della documentazione custodita.

Rimane impregiudicata la facoltà dei soggetti di cui all'articolo 1 di inoltrare la segnalazione direttamente all'autorità giudiziaria competente o all'ANAC.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi comportamenti o irregolarità posti in essere dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, tale comunicazione deve essere trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità previste nella piattaforma dell'ANAC a tal fine dedicata.

6 - ACCERTAMENTO E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione, il RPCT prende in carico la segnalazione per un esame preliminare e comunica al segnalante l'avvio della relativa istruttoria.

Il RPCT effettua la valutazione della sussistenza dei requisiti essenziali previsti dal d.lgs. n. 24/2023 e una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.

L'istruttoria condotta dal RPCT consiste in un'attività "di verifica e di analisi" sui fatti segnalati.

Se indispensabile, il RPCT richiede, tramite il canale dedicato nella piattaforma informatica o di persona, chiarimenti al segnalante e ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele, a garanzia della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Il RPCT fornisce informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Il RPCT conclude la propria istruttoria entro tre mesi dalla data di avvio della stessa. L'esito dell'attività istruttoria è comunicato al segnalante.

Nel caso di manifesta infondatezza della segnalazione, il Responsabile procede all'archiviazione con adeguata motivazione.

Nel caso in cui invece Il RPCT ravvisi elementi di fondatezza della segnalazione, trasmette una relazione delle risultanze riferendo circa le attività svolte, ai soggetti terzi competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti:

- all'ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- all'autorità giudiziaria o contabile competente e all'ANAC, per i profili di rispettiva competenza.

La riservatezza del segnalante è tutelata anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata ai soggetti terzi di cui sopra.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni all'Ente, il RPCT procede ad inoltrare solo il contenuto della segnalazione, omettendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. I soggetti interni all'Ente a cui è stata trasmessa la segnalazione informano l'RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti.

Nel caso di trasmissione all'autorità giudiziaria o contabile, all'ANAC, il RPCT evidenzia che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi del d.lgs. n. 24/2023.

Il RPCT comunica al whistleblower a quale soggetto esterno o amministrazione la segnalazione sia stata trasmessa. Tale soggetto è da considerare, da quel momento, responsabile del trattamento dei dati.

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte le segnalazioni pervenute tramite piattaforma saranno conservate nella piattaforma informatica o in altro database, secondo gli standard in uso, con garanzia di riservatezza in base a quanto sopra indicato secondo quanto indicato dall'art. 14 del d.lgs. n. 24/2023. La conservazione avverrà per un tempo massimo di cinque anni.

Il RPCT traccia riservatamente l'attività istruttoria svolta assicurando la conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto, per un periodo di 18 mesi dalla ricezione, eventualmente prorogabili per ulteriori 18 mesi, avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato.

Il RPCT indica, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, il numero di segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento nella "Relazione annuale del responsabile della corruzione e della trasparenza sui risultati dell'attività svolta".

7 - TUTELA E LIMITI ALLA TUTELA DEL SEGNALANTE

Il Comune di Colgnola ai Colli assicura la tutela del segnalante garantendo la riservatezza della sua identità in tutte le fasi, come previsto dal d.lgs. n. 24/2023.

Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante. Il trattamento di tali elementi va quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati qualora per ragioni istruttorie altri soggetti ne debbano essere messi a conoscenza.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.lgs. n. 24/2023 la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

In caso di segnalazione la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. L'identità della persona coinvolta è anch'essa oggetto di riservatezza.

8 – ULTERIORI FORME DI SEGNALAZIONE E TUTELE

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo quanto stabilito agli articoli 6 e seguenti del D.lgs. n. 24/2023.

La persona segnalante può effettuare anche una divulgazione pubblica ed essa beneficia della protezione prevista dal d.lgs. n. 24/2023 se al momento della divulgazione pubblica ricorrevano una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 del d.lgs. n. 24/2023 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 del d.lgs. n. 24/2023 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche

circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disposto dal presente atto si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 24 del del 10 marzo 2023.